

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
POR FESR 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

ASSE 1
INNOVAZIONE, RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPRENDITORIALITÀ

ATTIVITÀ 1.1.b
SOSTEGNO AI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE AD ELEVATO IMPATTO SISTEMICO PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE RETI DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE E DEI DISTRETTI TECNOLOGICI
DELL'INNOVAZIONE

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE NEL SETTORE DELLA DOMOTICA

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del bando

1. Il presente bando disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione programmazione 2007/2013 – Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" – Attività 1.1.b "Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti di ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione", in cui la domotica ricade negli ambiti prioritari strategici dell'Amministrazione regionale.
2. L'attività 1.1.b è volta a promuovere, all'interno del territorio regionale, la realizzazione di progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti di ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione nell'ambito del settore della domotica al fine di accrescere la competitività delle imprese e sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto industriale.
3. Qualora configurino aiuti di Stato, i contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi in osservanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato su GUUE L214 del 9 agosto 2008.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) "Elevato impatto sistemico": capacità di incidere in modo significativo sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema, misurabili in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti.
- b) "Domotica": scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita negli ambienti confinati quali abitazioni, centri congressi, sale ospedaliere, uffici, navi e altri mezzi di trasporto.
- c) "Distretti tecnologici": aggregazione territoriale di attività nell'ambito di uno specifico settore ad alto contenuto tecnologico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento della ricerca, dell'innovazione, della formazione del capitale umano e ove sono presenti, con diversi ruoli, gli attori istituzionali, gli attori economici e gli attori non economici quali organismi di ricerca, enti formativi e operatori di crescita imprenditoriale.
- d) "Collaborazione": ai sensi del paragrafo 3.2.2 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C 323/01, si è in presenza di una collaborazione quando almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

- e) "Ente di ricerca": soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono reinvestiti nell'attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
- f) "Parco scientifico e tecnologico": organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate.
- g) "ATS": Associazione Temporanea di Scopo intesa quale accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila).
- h) "Reti di ricerca e di innovazione" network di organismi di ricerca e operatori economici attivi in un particolare ambito scientifico tecnologico, i quali operano attraverso la messa in rete delle competenze disponibili, al fine di favorire la crescita della loro competitività a livello nazionale e internazionale.
- i) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- j) "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- k) "Piccola Media Impresa" (PMI): per la definizione di PMI si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, alle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.
- l) "Grande Impresa" (GI): le imprese che non rientrano nella definizione delle PMI.
- l) "Progetto": insieme delle attività realizzate dai componenti del partenariato.
- m) "Attività": insieme delle azioni riconducibili a Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca realizzate da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi.
- n) "Intervento": parte delle attività riconducibili al singolo partner del progetto.

Art. 3 – Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti nell'ambito della domotica, la cui attività *Ricerca industriale* è prevalente in termini finanziari, ossia copre almeno il 50% dei costi del progetto.
2. Gli ambiti della domotica sono, in particolare: sistemi energetici, sicurezza attiva (safety, security), microclima ambientale, apparecchiature domestiche, telecomunicazioni, illuminazione, applicazione di materiali innovativi, salute, ergonomia. Vengono coinvolti i cluster più importanti presenti sul territorio regionale, quali elettronica, mobili e arredo, elettrodomestici, componentistica, sistemi ed impianti energetici e di illuminazione. L'elencazione dei cluster non è tuttavia da considerarsi esaustiva.

3. Le applicazioni impattano positivamente sul miglioramento della qualità della vita dell'uomo, con particolare riferimento ai soggetti più deboli.

4. Ai fini di garantire un'ampia partecipazione ai finanziamenti comunitari, ciascun soggetto richiedente può concorrere a un numero massimo di domande, come di seguito evidenziato:

- PMI: n. tre domande
- GI: n. due domande
- Ente gestore di parco scientifico e tecnologico: n. sei domande
- Università: n. cinque domande
- Ente di ricerca: n. cinque domande

5. Ai fini del conteggio del numero massimo di domande presentate, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Non sono pertanto ammissibili le domande che superano il numero massimo previsto di cui al comma 4.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse le seguenti categorie di beneficiari:

- PMI;
- GI, solo se in collaborazione con PMI;
- Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici;
- Enti di ricerca;
- Università.

2. E' obbligatorio che le iniziative vengano attuate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti eleggibili a beneficio, con un capofila ai sensi dell'art. 5 comma 1, nella composizione minima di seguito indicata:

- a) almeno una PMI e;
- b) almeno un Ente gestore di un parco scientifico e tecnologico e;
- c) almeno un Ente di ricerca o, in alternativa, un'Università.

3. I beneficiari PMI e GI, Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici devono avere la sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Tutti i beneficiari non devono trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

5. Gli Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, gli Enti di ricerca e le Università non devono inoltre svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, gli Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, gli Enti di ricerca le Università svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

7. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 5 – Modalità di collaborazione dei beneficiari

1. Le modalità di collaborazione tra i beneficiari sono le seguenti:

- a) Il progetto viene presentato in forma unitaria da una A.T.S. costituita o costituenda con capofila un'impresa.
- b) Il progetto viene presentato in forma unitaria da un consorzio, nel caso in cui l'insieme dei singoli consorziati impiegati attivamente nel progetto rispetta i requisiti minimi di cui all'art. 4. Capofila è il consorzio o una delle imprese consorziate.

E' ipotizzabile una forma mista, in cui il progetto viene presentato in forma unitaria da una A.T.S. costituita o costituenda, tra i cui soggetti associati sia presente anche un consorzio, in cui i consorziati impiegati attivamente nel progetto rispettino i requisiti di cui all'art. 4 e con capofila un'impresa.

2. In caso di costituzione di A.T.S. viene prodotta copia dell'atto pubblico da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila, che sarà referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi connessi con il presente bando. Ciascuno dei componenti l'A.T.S. assume

gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è comunque solidale.

3. Nel caso di partecipazione di un consorzio, il capofila individuato sarà referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi connessi con il presente bando. Ciascuno dei consorziati impiegati attivamente nel progetto assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità dei consorziati impiegati attivamente nel progetto in ordine alla realizzazione complessiva dello stesso è comunque solidale.

4. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:

a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'organismo di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;

b) nel caso l'organismo di ricerca si avvallesse della collaborazione di imprese per le attività di propria competenza, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e il beneficiario non impresa è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalle sue azioni di ricerca e di sviluppo. Per titolare di tutti i diritti si intende che il soggetto gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il soggetto decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;

4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e di sviluppo come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

5. Si ritengono possibili forme di collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA, nel loro ruolo di connessione tra il tessuto imprenditoriale che rappresentano. Le CCIAA non beneficiano di finanziamenti previsti nel presente bando.

Art. 6 – Obiettivi dei progetti

1. I progetti devono concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal POR FESR 2007 – 2013:

- obiettivo specifico: rafforzare la competitività delle imprese;
- obiettivo operativo: sostenere lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale;

2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento dei suddetti obiettivi è misurato sulla base dei seguenti indicatori fisici di attività:

a) imprese beneficiarie;

b) progetti realizzati;

c) progetti realizzati in collaborazione con Università o Enti di ricerca.

3. Il concorso di ciascun singolo intervento al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori:

a) indicatore Core: numero giornate uomo prestate per l'attività Ricerca industriale per ogni singolo intervento;

b) indicatore occupazionale: numero giornate uomo complessivamente attivate per ogni singolo intervento;

c) valenza ambientale di ogni singolo intervento.

4. Nelle domande di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire informazioni relativamente agli indicatori di cui al comma 3.

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 7 - Criteri di ammissibilità dei progetti

1. Sono ritenuti ammissibili i progetti che rispondono ai seguenti criteri:

- a) criteri di ammissibilità formale;
- b) criteri di ammissibilità generali;
- c) criteri di ammissibilità specifici.

Art. 8 - Criteri di ammissibilità formale

1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità formale:

- a) Ammissibilità del proponente;
- b) Correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Art. 9 - Criteri di ammissibilità generali

1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- a) Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
- b) Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- c) Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- d) Coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- e) Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- f) Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- g) Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività.
- h) Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) Rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/8/2008 (Regolamento generale di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Art. 10 - Criteri di ammissibilità specifici

1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità specifici:

- a) Addizionalità delle attività di ricerca proposte rispetto a quelle normalmente svolte dai proponenti. Non è ammissibile il finanziamento dell'attività ordinaria. A tal fine il costo del progetto deve essere compreso tra Euro 1.000.000,00 e Euro 2.000.000,00;
- b) Stretta e fattiva collaborazione tra Imprese, Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, Enti di ricerca e Università, come definita all'art. 5.

Art. 11 - Criteri di valutazione

1. I progetti ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti:

criteri di valutazione	Punteggio massimo
<p>1 - Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati</p> <p>a) Vengono valutati i contenuti tecnico – scientifici del progetto (attività, obiettivi, risultati attesi) anche in termini di coerenza e congruità degli stessi rispetto alla dimensione temporale del progetto stesso.</p> <p>b) E' inoltre valutata positivamente la conformità del contenuto tecnico – scientifico del progetto</p>	<p>Fino a 14 punti di cui:</p> <p>a) fino a 10 punti</p>

agli obiettivi comunitari in materia di energia-ambiente per l'anno 2020 (riduzione di emissioni di gas a effetto serra, aumento del risparmio energetico e del consumo di fonti rinnovabili).	b) fino a 4 punti
2 - Sviluppo tecnologico in ambito Domotica al servizio dei disabili e/o delle persone anziane a) Qualora presenti, vengono valutate le scelte tecnologiche (per numero di tecnologie da sviluppare, loro livello di innovatività, settori di applicazione) finalizzate al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità degli spazi e ambienti da parte delle persone anziane e/o con disabilità.	Fino a 6 punti
3 - Ricaduta sul sistema produttivo (imprese/cluster) a) Vengono valutati i risultati attesi (nuove conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi o per migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti) a favore del sistema produttivo. b) Vengono valutate positivamente la puntuale descrizione dei risultati attesi e la previsione di un insieme di indicatori (es. brevetti, n. di spin-off, ecc.) in grado di misurare con cadenza periodica le possibili ricadute dei risultati della ricerca sul sistema produttivo stesso. c) Viene valutata positivamente la ricaduta in termini di incremento occupazionale di personale qualificato presso le Imprese e/o gli Enti di ricerca.	Fino a 20 punti di cui: a) fino a 8 punti b) fino a 6 punti c) fino a 6 punti
4 - Competenze dei soggetti in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi a) Viene valutata la coerenza e la congruità delle attività affidate a ciascun partner rispetto alle dimostrate competenze degli stessi ai fini del raggiungimento di obiettivi e risultati attesi. b) E' inoltre valutato positivamente:l'affidamento del coordinamento progettuale a un parco scientifico e tecnologico.	Fino a 8 punti di cui: a) fino a 3 punti b) fino a 5 punti
5 - Possesso di adeguate competenze ed esperienze maturate nella ricerca, adeguata disponibilità di strutture tecnico-logistiche, di infrastrutture o accesso alle infrastrutture necessarie per la realizzazione del progetto e dimostrabili da adeguata documentazione progettuale a) Viene valutata la disponibilità a qualunque titolo di strutture tecnico-logistiche e di infrastrutture per la realizzazione del progetto. b) Viene valutata la presenza di esperienze progettuali negli ultimi tre anni, già svolte o in corso di svolgimento da parte dei soggetti, particolarmente in ambito domotica o in settori affini e relativi investimenti e finanziamenti ottenuti, pubblici e privati. c) Viene valutata la presenza di sinergie del progetto con altri strumenti rientranti nelle politiche di integrazione e coesione europea, nazionale e regionale.	Fino a 12 punti di cui: a) fino a 4 punti b) fino a 6 punti c) fino a 2 punti
6 - Contenuto economico finanziario del progetto a) Viene valutata positivamente una ripartizione finanziaria delle spese nelle diverse tipologie di azioni secondo le percentuali di seguito indicate: - Ricerca industriale: previsione di spesa uguale o maggiore al 60% del valore complessivo del progetto - Sviluppo: previsione di spesa uguale o maggiore al 20% del valore complessivo del progetto - Coordinamento progettuale: previsione di spesa compresa tra il 12 e il 15% del valore complessivo del progetto - Diffusione/disseminazione di risultati: previsione di spesa compresa tra il 4 e il 7% del valore complessivo del progetto. b) Viene inoltre valutata la coerenza e la congruità della ripartizione finanziaria delle spese per partner rispetto ai contenuti degli interventi sviluppati dagli stessi.	Fino a 8 punti di cui: a) fino a 6 punti b) fino a 2 punti
7 - Collaborazioni e partenariati a) Viene valutata la composizione del partenariato rispetto a quella minima prevista all'art. 4 comma 2. e quindi viene valutata positivamente la presenza di: 1) almeno tre PMI o, in alternativa di due PMI e una GI e; 2) un Parco scientifico e tecnologico e; 3) un Ente di ricerca o, in alternativa, un'Università. b) Viene valutata positivamente l'eventuale presenza di collaborazioni tra più Enti gestori di parchi	Fino a 16 punti di cui: a) fino a 4 punti b) fino a 4 punti

scientifici e tecnologici riferiti all'attività di sviluppo e/o coordinamento progettuale. c) E' inoltre valutata positivamente la presenza nel partenariato di almeno un'Università regionale e/o di un Ente di ricerca regionale.	c) fino a 8 punti
8 - Diffusione dei risultati a) Vengono valutate le modalità di gestione a livello di management degli aspetti riferiti alla proprietà intellettuale. In particolare viene valutata la puntuale definizione delle modalità di ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto, l'individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per l'esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, i diritti di accesso alle conoscenze nuove o preesistenti per tali scopi e la ripartizione degli utili. b) Per i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale, vengono valutate le modalità di diffusione e divulgazione degli stessi attraverso convegni, pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche, libera consultazione dei dati della ricerca non elaborati in banche dati di libero accesso o in software liberi o open source.	Fino a 6 punti di cui: a) fino a 4 punti b) fino a 2 punti
9 - Effetti del progetto sulle politiche comunitarie orizzontali a) Vengono valutati gli effetti del progetto sulle pari opportunità, in termini di misure previste per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. b) Viene inoltre valutata positivamente la previsione di tecnologie finalizzate al miglioramento delle accessibilità e fruibilità di spazi e ambienti da parte delle persone anziane o delle persone con disabilità per il sostegno dell'autonomia, la riduzione dell'impatto delle disabilità e il contrasto al rischio di esclusione sociale	Fino a 10 punti di cui: a) fino a 1 punto b) fino a 9 punti

Art. 12 - Criteri di priorità

1. In caso di progetti valutati ai sensi dell'art. 11 che presentano parità di punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

Criterio di priorità
Progetto con previsione di tecnologie finalizzate al miglioramento delle accessibilità e fruibilità di spazi e ambienti da parte delle persone anziane e/o delle persone con disabilità.
Previsione di un contenuto tecnico – scientifico del progetto conforme agli obiettivi in materia di energia-ambiente per l'anno 2020 (riduzione di emissioni di gas a effetto serra, aumento del risparmio energetico e del consumo di fonti rinnovabili).
Progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATS costituito o costituendo, con capofila un'impresa.
Ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 13 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a Euro 5.000.000,00, di cui Euro 1.225.000 costituiscono la quota a carico del FESR ed Euro 3.775.000, costituiscono la quota statale e regionale.

2. E' facoltà dell'Amministrazione regionale assegnare al presente bando ulteriori risorse.

Art. 14 – Caratteristiche e intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4 lett. a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, l'intensità del contributo viene calcolata nelle percentuali sulle spese ammissibili di seguito indicate:

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismi di ricerca**
Ricerca industriale	70%	60%	50%	100%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	100%

** Organismi di ricerca ai sensi dell'art. 30 degli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. b) del sopraccitato regolamento, nel caso di collaborazioni, l'intensità di aiuto viene aumentata di 15 punti percentuali a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, come di seguito evidenziato, quando l'Ente di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui gli stessi derivino da ricerche dallo stesso svolte.

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismi di ricerca**
Ricerca industriale	80%	75%	65%	100%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%	100%

** Organismi di ricerca ai sensi dell'art. 30 degli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca sono finanziate secondo le intensità di contributo previste ai commi 2 e 3, in misura proporzionale ai costi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale sostenuti nell'ambito di ciascun intervento.

Art. 15 – Spese ammissibili

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento (CE) 1080/2006, nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente al progetto da attuare, distintamente per singolo beneficiario:

- a) Personale di ricerca;
- b) Prestazioni interne;
- c) Prestazioni di terzi;
- d) Beni immateriali;
- e) Strumenti, attrezzature e macchinari;
- f) Materiali;
- g) Spese generali;
- h) IVA, se non recuperabile¹.

2. Nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (CE) 800/2008, l'avvio delle attività relativo all'intervento realizzato dalle Imprese, deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche agli Enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, agli Enti di ricerca e alle Università.

4. Ai fini del presente bando, per avvio dei lavori si intende la prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o analoga documentazione giustificativa.

2.1 - Spese del personale di ricerca

1. Si intendono i costi del personale impiegato direttamente nelle attività di ricerca (es. ricercatori, titolari di assegni di ricerca, ecc.).

2. I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto.

¹ IVA ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.

4. Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

5. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da Fondo Funzionamento Ordinario.

2.2 - Prestazioni interne

1. Si intendono i costi per le prestazioni svolte dal personale interno (ad un partner), non incluse nella categoria "Spese di personale di ricerca". Si intendono, in particolare, i costi per tecnici, amministrativi e altro personale ausiliario ivi compreso quello adibito allo Sviluppo sperimentale, al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità.

2. Il personale interno si riferisce alle seguenti tipologie:

- personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
- personale assunto con contratto a tempo determinato;
- personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto;
- personale con contratto di lavoro interinale.

3. I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nell'attività. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto.

4. Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.

5. Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti al progetto finanziato e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

6. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da Fondo Funzionamento Ordinario.

2.3 - Prestazioni di terzi

1. I costi sono riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività del progetto.

2. I costi di cui al comma 1 sono individuati al lordo degli eventuali oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.

3. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria.

4. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nel progetto. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile al progetto.

5. Tra le prestazioni di servizi acquisiti da terzi sono anche inclusi:

- a) i costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri utilizzati nell'attività;
- b) i costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del contributo. Nel caso di uso comune a più attività il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo nel progetto. L'importo annuale del

noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione del fornitore attestante il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo;

c) i costi di leasing: si considera altresì ammissibile l'acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing.

- Nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente.
- Nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'intervento. E' onere del beneficiario (utilizzatore) dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene, rispetto a forme contrattuali alternative. Il beneficiario è tenuto a dichiarare che è stata valutata la possibilità di forme contrattuali diverse e quindi dimostrare la maggiore convenienza economica del leasing.

In ogni caso, l'importo annuale del canone ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, secondo le indicazioni fiscali (DPR 917/1986 e s.m.i.), calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo (su base 365 giorni annui). Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovrà essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato.

d) Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessarie per la sua realizzazione.

e) La spesa per la locazione semplice è ammissibile.

f) costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto: sono incluse le spese per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto sui canali informativi multimediali, cartacei e le iniziative seminariali nonché le spese per la diffusione dei risultati, quali pubblicazioni, partecipazioni a convegni, meeting, workshop.

2.4 - Beni immateriali

1. Sono riconducibili a tale categoria i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue definite dalla normativa vigente in materia.

2. Sono ammissibili i costi per acquisto di licenze software. In relazione ai costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

2.5 - Strumenti e attrezzature, macchinari

1. Sono ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, anche i costi accessori, come, in particolare, il trasporto e l'installazione.

2. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali al progetto è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente;
- il costo si riferisca esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento nell'ambito del progetto in questione. In particolare il costo annuo deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato.
- nel caso di parziale utilizzo del bene, il costo venga calcolato nella misura di utilizzo dello stesso nel progetto in questione.

3 I beni materiali di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa.

2.6 - Materiali

1. Sono ammissibili i costi per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività e interventi progettuali. Non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento dell'intervento finanziato. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari e assoggettati ad ammortamento.
2. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera Euro 516,46.
3. Sono considerati beni materiali i beni di importo superiore alla richiamata soglia di Euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento dell'intervento finanziato.

2.7 - Spese generali:

1. Rientrano in questa categoria tutti i costi pagati a fornitori esterni, in particolare spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria, nonché i costi sostenuti per garanzie fidejussorie fornite da banche, da società di assicurazione o da altri istituti finanziari.
2. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione del progetto e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto stesso, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
3. Tali spese sono ammissibili nella misura del 15% dei costi totali ammissibili del singolo intervento nell'ambito del progetto.

Art. 16 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate dovranno:
 - a) risultare connesse ai progetti cofinanziati (*principio dell'effettività*);
 - b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (*principio della legittimità*);
 - c) risultare relative a progetti localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia (*principio della localizzazione*);
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (*principio della prova documentale*);
 - e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (*divieto generale di pluricontribuzione di cui all'articolo 54 RECE 1083/2006 e all'art. 2 comma 4 del DPR 196/2008*);
 - f) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 31 della LR 7/2000.
2. E' fatto obbligo di sostenere le spese in denaro (art. 2, comma 1 DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione", pubblicato sul GURI 294 del 17 dicembre 2008);
3. Sono assimilati alle spese effettuate in denaro anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali.
4. I contributi in natura, afferenti al progetto, vengono considerati spese ammissibili purché:
 - a) consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
 - c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;
 - d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni relative all'acquisto di materiale usato, come successivamente dettagliate.
5. L'acquisto di materiale usato (art. 4 DPR n. 196 del 03/10/ 2008) può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
 - a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
 - b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze del progetto ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti
6. Qualora l'esecuzione del progetto richiede l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

7. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
8. Costituisce spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente al progetto.
9. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per progetti cofinanziati da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.
10. In caso di aiuti di Stato (art 87 del Trattato) le spese ammissibili sono comunque quelle previste dal regolamento di esenzione.

Art. 17 - Prova della spesa

1. Ai sensi dell'art. 78 § 1 del Reg. CE 1083/2006, le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
2. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a Euro 500,00.
3. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a Euro 500,00 saldate in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
4. Il beneficiario potrà provare l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale:
 - copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - per le sole spese relative a beni o servizi il cui valore è inferiore a Euro 500,00, attraverso formale quietanza liberatoria del fornitore del bene/servizio, producibile anche con apposizione sulla fattura medesima del timbro, data e firma originale del fornitore con la dicitura "quietanzata".

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 18 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, università e ricerca – Servizio università, ricerca e innovazione – Via San Francesco, n. 37 – 34133 TRIESTE.
2. La domanda, debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei poteri di firma di ciascuno dei soggetti richiedenti deve essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando. La modulistica è disponibile sul sito web della Regione, all'indirizzo: www.regione.fvg.it.
Ciascuna domanda in bollo e corredata dal progetto e dagli allegati, deve essere contenuta in un plico sigillato recante:
 - la dicitura "POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007 – 2013. Domanda di partecipazione al bando per progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti di ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione nel settore della domotica",
 - il nominativo del soggetto capofila;
 - il nominativo dei soggetti partner;
 - il titolo del progetto.
3. Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora tale termine scada in un giorno festivo o il sabato, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Del ricevimento fa fede la data e l'ora apposte dalla Segreteria della Direzione centrale lavoro, università e ricerca (VI piano).
4. Ogni busta non può contenere più di una domanda.

Art. 19 - Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato nella modulistica allegata al presente bando:

- a) copia conforme di atto costitutivo di ATS, se esistente nei casi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) o di atto costitutivo e statuto del consorzio nei casi di cui all'art. 5 comma 1 lett. b);
- b) copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma (solo nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei beneficiari);
- c) dichiarazione di ciascun partecipante relativa al regime IVA;
- d) modalità di pagamento;
- e) dichiarazione di posizione fiscale;
- f) copia documento d'identità dei sottoscrittori;
- g) informativa sulla privacy;
- h) per i beneficiari di aiuti di Stato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si attesti che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- j) per le imprese l'autocertificazione sui parametri dimensionali;
- k) per le PMI, dichiarazione ove si attesti che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008,
- l) per tutti i beneficiari dichiarazione ove ciascun soggetto attesti che non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- m) richiesta di finanziamento con anticipo;
- n) dichiarazione di ciascun partecipante relativa agli indicatori.
- o) dichiarazione di cui all'art. 4 commi 5-6.

2. La domanda è costituita dalla seguente documentazione come meglio specificato nella modulistica allegata al presente bando:

- a) elaborato progettuale, dalla quale risultino in ogni caso:
 - le specifiche caratteristiche del progetto, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11 ed ai criteri di priorità di cui all'articolo 12;
 - gli obiettivi, i risultati attesti con eventuali indicatori;
 - per le GI, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca e di sviluppo svolta dalle imprese. Tale addizionalità può essere comprovata con indicatori comprovanti un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività, o della portata del progetto o dell'attività, o dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto oppure comprovanti una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.
 - la descrizione delle singole attività con relativo cronogramma;
 - la descrizione dei costi dalla quale si evinca la loro ammissibilità ai fini del presente bando;
- b) quadro economico complessivo del progetto e quadri economici dei singoli interventi e delle singole attività, dettagliati per categoria di spesa, periodo di riferimento e soggetto beneficiario;

3. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto non può essere integrata dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda.

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta, comunque non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 20 – Inammissibilità delle domande di finanziamento

1. Sono inammissibili le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato nell'articolo 19;
- b) prive di valida sottoscrizione anche da parte di uno solo dei richiedenti;
- c) non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli artt. 7-8-9-10;
- d) presentate oltre ai limiti di cui all'art. 3 commi 4 e 5.

Art. 21 - Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

1. A seguito dell'attività di istruttoria delle domande di finanziamento pervenute, svolta dal Servizio università, ricerca e innovazione sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione riportati al capo II del presente bando e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento attuativo del POR FESR (approvato con DGR n. 1427 del 21 luglio 2008, emanato con DPR n. 238 del 13 settembre 2008 e s.m.i., pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008), di cui al DPR n. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres., con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca viene:

a) approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio, che indica, per ciascun progetto, il punteggio attribuito e l'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; la graduatoria reca inoltre evidenza:

a.1) dei progetti ammessi a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnati ai singoli interventi;

a.2) dei progetti non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse, con specifica delle spese ammissibili ancorché non finanziate riferibili a ciascun intervento;

b) approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il decreto di cui al comma 1, che costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1 lettera a).

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 22 - Concessione del contributo

1. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di impegno di cui all'art. 21 comma 1, il Direttore del Servizio competente o altro soggetto competente ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e s.m.i., adotta i decreti di concessione del contributo, che specifica, nell'ambito dell'ammontare complessivo del contributo relativo al progetto, la spesa ammissibile e le quote di contributo destinate ai singoli interventi compresi nel progetto.

2. Il decreto di concessione definisce:

a) I termini entro i quali deve essere costituita l'ATS, qualora non istituita, e i termini e le modalità di invio della documentazione riferita all'ATS;

b) I termini e le modalità di comunicazione della data di avvio e di conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto;

c) I termini e le modalità di trasmissione delle relazioni sullo stato di avanzamento del progetto e delle rispettive spese dettagliate per intervento;

d) I termini di chiusura del progetto, tenuto conto della durata indicata nella domanda e del termine finale di cui all'art. 23 comma 2;

e) I termini e le modalità di erogazione del contributo;

f) I termini e le modalità di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Art. 23 - Avvio e termine di realizzazione del progetto, verifica sullo stato di avanzamento del progetto

1. Il progetto ammesso a contributo deve essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. g), i beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro i termini fissati dal decreto di concessione e comunque non oltre il termine massimo del **30 giugno 2014**. Per termine di conclusione si intende la data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

3. Le attività progettuali sono sottoposte a verifica sullo stato di avanzamento da parte della Direzione, al fine di verificare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, conformemente agli obiettivi proposti. Il capofila è tenuto a presentare una relazione al termine di ciascuna attività ovvero a cadenza annuale con decorrenza dalla data di avvio del progetto, che illustri in particolare i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi sulla base degli indicatori previsti nella proposta progettuale nonché l'avanzamento della spesa dettagliato per intervento.

Art. 24 – Rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa e la richiesta di liquidazione è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari. Il capofila si impegna a presentare la documentazione finale di spesa e le richieste di liquidazione.
2. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell'articolo 41 della LR 7/2000, devono presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione di cui all'art. 22, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Entro i termini di rendicontazione i soggetti beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese inerenti ciascun intervento nell'ambito del progetto.

Art. 25 – Erogazione del contributo

1. Le erogazioni in via anticipata di contributi concessi possono essere disposte:
 - a) nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato;
 - b) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti privati;
 - c) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti pubblici.
 2. Nei casi di cui al comma 1) lettera a) e b) le anticipazioni possono essere erogate alle seguenti condizioni:
 - a) fino al limite massimo del 50% del contributo concesso;
 - b) la percentuale di cui alla lett.a) può essere elevata:
 - b.1)- fino al 70% del contributo concesso per i beneficiari che si impegnano a concludere e rendicontare gli interventi ammessi a finanziamento entro 28 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - b.2)- fino al 60% del contributo concesso per i beneficiari che si impegnano a concludere e rendicontare gli interventi ammessi a finanziamento entro 36 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 lett. b) comporta inderogabilmente la riduzione del contributo concesso per un controvalore rispettivamente pari al 10% del contributo complessivamente concesso nel caso di cui al punto b.1) e del 5% del contributo complessivamente concesso nel caso di cui al punto b.2). In tali casi, fermo restando la riduzione del contributo, l'Amministrazione regionale si riserva comunque la possibilità di prorogare i termini di conclusione dell'intervento, ove gli stessi permettano la realizzazione dell'intervento stesso nell'ambito del progetto e siano coerenti con le esigenze determinate dal conseguimento degli obiettivi di spesa e del programma operativo di riferimento.
 4. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e b) l'erogazione in via anticipata viene disposta previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto e previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 5% e con scadenza nove mesi dopo il termine ultimo fissato di rendicontazione finale.
 5. Nei casi di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo le anticipazioni possono essere erogate fino al limite massimo del 70% del contributo concesso alle seguenti condizioni:
 - accertamento, da parte della struttura regionale competente dell'effettivo avvio del progetto;
 - svolgimento da parte delle strutture regionali competenti dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa su copia delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa trasmessi, anche non quietanziati;
 - invio immediato da parte dei beneficiari, a seguito dell'erogazione del contributo, degli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanziati, e riscontro con la documentazione fornita in precedenza da parte delle strutture regionali competenti.
- Gli atti che dispongono tale anticipi devono ottenere una preliminare autorizzazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione.

CAPO IV – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 26 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere il vincolo di destinazione dei beni materiali e immateriali oggetto di contributo di cui all'art. 27;
- b) mantenere una contabilità separata, attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- c) conservare in un plico separato, fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- e) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità con particolare riferimento ai principi di parità di genere e non discriminazione, di concorrenza, pubblicità e trasparenza;
- f) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese del progetto e il divieto di pluricontribuzione;
- g) rispettare le tempistiche di avvio e di chiusura dell'intervento fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto;

2. I beneficiari, attraverso il capofila, sono tenuti altresì a:

- a) comunicare la data di avvio dell'intervento;
- b) comunicare tramite il Capofila il mantenimento del vincolo di destinazione dei beni materiali e immateriali secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente bando;
- c) comunicare tramite il Capofila le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, trasmettendole, sull'apposita modulistica al Servizio entro 5 giorni dalla fine di ogni bimestre dell'anno solare o su richiesta dell'Amministrazione regionale;
- d) rispettare le disposizioni del Reg (CE) 1828/2006 relativamente alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali;
- e) comunicare gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per il medesimo intervento;
- f) inviare tramite il Capofila le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'intervento entro i termini previsti nel decreto di concessione;
- g) inviare, su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento;
- h) rispettare le tempistiche di costituzione dell'A.T.S., qualora non istituita, fissate nell'atto di concessione.

Art. 27 – Vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo

1. Pena la revoca del contributo, ai sensi del successivo art. 33, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, dei beni materiali e immateriali il cui costo è interamente ritenuto ammissibile con il contributo di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del saldo:

2. Ai fini di cui al comma 1, i beneficiari trasmettono al Servizio, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, il Servizio procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui al comma 1, comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28- Variazioni degli interventi

1. Le variazioni degli interventi nell'ambito del progetto sono ammesse in motivati ed eccezionali casi e a seguito di preventiva richiesta all'Amministrazione regionale potranno essere successivamente autorizzate dallo stesso.

2. Non sono ammesse variazioni sostanziali. Per variazioni sostanziali si intendono le modifiche apportate all'intervento tali da alterare significativamente il quadro di esecuzione dell'intervento stesso e del progetto e gli

obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

3. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale di progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e delle operazioni cofinanziate con i Fondi Strutturali.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo.

5. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

6. Il Servizio si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento della predetta istanza. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione da parte del beneficiario, il Servizio si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5.

7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'iniziativa ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca parziale o totale del contributo di cui all'articolo 33. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.

Art. 29 - Proroghe

1. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione di ciascun intervento nell'ambito del progetto e di rendicontazione dello stesso fissati con i decreti di cui all'art. 22 del presente bando devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.

2. Il Servizio si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento della predetta istanza, in relazione alla tutela dell'interesse pubblico con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico. In ogni caso, le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale del progetto, tale che il tempo di realizzazione dello stesso superi del 25% il tempo di realizzazione originariamente previsto.

3. In caso di positivo accoglimento dell'istanza di proroga, inoltre, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale del progetto.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca parziale o totale del contributo di cui all'articolo 33. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

5. In ogni caso, le proroghe dei termini di realizzazione dei singoli interventi nell'ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il 30 giugno 2014.

6. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione dell'intervento purché presentata prima della scadenza dello stesso.

7: Ai sensi dell'art. 8, c. 2 del regolamento di attuazione del POR (DPGR n. 1427 del 21 luglio 2008) in base al quale, "le operazioni cofinanziate dal programma dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dalle successive decisioni di approvazione del Programma", la data di rendicontazione non può essere superiore al termine del 30 giugno 2015.

Art. 30 – Sospensioni

1. Se il singolo intervento diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione al Servizio regionale competente. Il Servizio, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'iniziativa, dispone la sospensione dei termini nei confronti del singolo intervento o dell'intero progetto. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.

2. In ogni caso, le sospensioni non possono comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il 30 giugno 2014.

3. in caso di mancata conclusione del progetto entro i termini di cui al comma 2, il contributo viene revocato.

Art. 31 – Controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dei regolamenti, della normativa nazionale di riferimento e dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO V – RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 32 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originali:

- a) quando il progetto viene realizzato parzialmente;
- b) quando la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate;
- c) nei casi di cui agli articoli 28 e 29.

2. Nei casi di cui al comma 1 il contributo viene ridotto proporzionalmente con riferimento alle spese del singolo beneficiario ritenute non ammissibili a livello di singolo intervento.

Art. 33 - Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

- a) mancato conseguimento degli obiettivi riferiti al progetto di ricerca;
- b) rinuncia del beneficiario, che comporta il mancato limite minimo;
- c) difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
- d) spesa ammissibile a rendiconto risultante inferiore alla soglia minima di ammissibilità stabilita dall'art. 10 comma 1 lett. a);
- e) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte superiore al 50% rispetto all'ammontare complessivo delle spese ammesse a contributo;
- f) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto del mancato mantenimento degli obblighi sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 26 comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- h) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo sino all'adempimento delle prescrizioni stesse.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 34 - Informazioni sul procedimento

1. L'avvio del procedimento di istruttoria decorre dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. La durata prevista per l'espletamento dell'istruttoria è di 150 giorni, allo scadere del quale viene adottato il decreto di approvazione della graduatoria.

3. Di tale esito è fatta comunicazione ai beneficiari e agli altri destinatari, mediante lettera informativa, entro 5 giorni lavorativi dall'adozione del decreto di approvazione della graduatoria.

4. La graduatoria ha validità triennale dalla pubblicazione della stessa sul BUR ed entro questo limite è possibile prevedere lo scorrimento di graduatoria.

Art. 35 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE n. 1828/2006, del Reg. CE n. 1080/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall'Amministrazione regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio.

Art. 37 – Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

Struttura attuatrice:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, università e ricerca,

Servizio università, ricerca e innovazione,

via San Francesco, 37 – 34133 Trieste

tel. 040/ 3775241

fax 040/3775013

e-mail: univ.ricerca@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento:

il Direttore del Servizio dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

dott. Daniele SCANO – tel. 040/3775241; e-mail daniele.scano@regione.fvg.it

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>.

3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO